

REGOLAMENTO DIDATTICO
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA
(Classe L-9 Ingegneria Industriale)
Emanato con decreto rettorale 9 giugno 2023 n. 834

INDICE

TITOLO I – INFORMAZIONI GENERALI SUL CORSO DI LAUREA.....	1
Art. 1 – Scopo del regolamento.....	1
Art. 2 – Tabella di sintesi	1
Art. 3 – Informazioni generali sul corso di laurea	1
Art. 4 – Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali	1
Art. 5 – Aspetti organizzativi	2
TITOLO II – MODALITÀ DI AMMISSIONE	2
Art. 6 – Requisiti e criteri di ammissione	2
Art. 7 – Verifica dell’adeguata preparazione iniziale e iscrizioni ad anni successivi	3
Art. 8 – Ammissione di studenti in possesso di titolo di studio conseguito all’estero.....	3
TITOLO III – MANIFESTO DEGLI STUDI.....	3
Art. 9 – Obiettivi formativi specifici.....	3
Art. 10 – Descrizione del percorso formativo	4
TITOLO IV – PIANO DI STUDIO.....	4
Art. 11 – La struttura del piano di studio	4
Art. 12 – La modifica del piano di studio.....	5
Art. 13 – Riconoscimenti di attività extra universitarie.....	5
Art. 14 – Piano di studio per lo studente a tempo parziale e agevolazioni per lo studente-atleta	6
TITOLO V – ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA	6
Art. 15 – Didattica erogata e calendario accademico	6
Art. 16 – Calendario delle lezioni e orario di ricevimento dei docenti.....	7
Art. 17 – Frequenza e propedeuticità	7
TITOLO VI – ORIENTAMENTO E TUTORATO	8
Art. 18 – Orientamento in ingresso	8
Art. 19 – Orientamento e tutorato in itinere	8
Art. 20 – Tirocini e progetti interdisciplinari	8
Art. 21 – Accompagnamento al lavoro.....	10
TITOLO VII – PERIODI DI STUDIO ALL’ESTERO	10
Art. 22 – Mobilità internazionale	10
Art. 23 – Criteri per la definizione del piano didattico da svolgere all’estero.....	10
Art. 24 – Riconoscimento dei crediti acquisiti.....	11
Art. 25 – Obblighi di frequenza	11
Art. 26 – Criteri per lo svolgimento del tirocinio.....	11
Art. 27 – Attività di studio finalizzata alla redazione della tesi di laurea	11
TITOLO VIII – PROVA FINALE E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO ACCADEMICO.....	12
Art. 28 – Caratteristiche della prova finale e modalità di svolgimento.....	12
Art. 29 – Modalità di calcolo del voto finale	12

TITOLO IX – DISPOSIZIONI ULTERIORI	13
Art. 30 – Iscrizione a seguito di passaggio o di trasferimento	13
Art. 31 – Iscrizione a seguito di abbreviazione di corso o di riconoscimento di carriere universitarie pregresse	13
TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI	14
Art. 32 – Assicurazione della qualità e monitoraggio.....	14
Art. 33 – Norme finali e rinvii	14

[**Allegato 1 – Ordinamento didattico**](#)

[**Allegato 2 – Manifesto degli studi**](#)

TITOLO I – INFORMAZIONI GENERALI SUL CORSO DI LAUREA**Art. 1 – Scopo del regolamento**

1. Il presente regolamento specifica, in conformità con l'ordinamento didattico (Allegato A), gli aspetti organizzativi e funzionali del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica, nonché le regole che disciplinano il curriculum del corso di laurea, nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri di docenti e studenti.

Art. 2 – Tabella di sintesi

Università	Università della Calabria
Dipartimento	Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale (DIMEG)
Nome del corso in italiano	Ingegneria meccanica
Nome del corso in inglese	Mechanical engineering
Classe	L-9 Ingegneria industriale
Lingua in cui si tiene il corso	Italiano
Indirizzo internet del corso di laurea	Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica
Tasse	Unical - Iscriverti, studiare e laurearsi
Modalità di svolgimento	Convenzionale

Art. 3 – Informazioni generali sul corso di laurea

1. Il Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica intende formare una figura professionale in grado di svolgere mansioni notevolmente diversificate, in diversi ambiti dell'ingegneria meccanica, energetica ed in generale industriale. Mediante un'offerta didattica atta a garantire una solida preparazione di base, scientifica e tecnico applicativa, l'ingegnere meccanico triennale è in grado di svolgere agevolmente diverse mansioni all'interno di aziende di servizi o di produzione, enti pubblici o privati, studi professionali di qualunque dimensione.
2. Per conseguire la Laurea in Ingegneria Meccanica lo studente deve avere acquisito almeno 180 CFU. La durata normale del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica è di tre anni, riducibili nel caso di riconoscimento di crediti ottenuti prima dell'ammissione.

Art. 4 – Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali

1. Il corso di studio intende formare due figure professionali: l'ingegnere meccanico junior e l'ingegnere energetico junior.
2. L'ingegnere meccanico junior:
 - Collabora con il personale di qualifica più elevata in strutture impegnate nella modellazione e nella progettazione esecutiva di prodotti, macchine, strutture, componenti o impianti di alta complessità. Può svolgere, in proprio, le medesime attività per livelli di complessità piccola o media.
 - Ha capacità di rappresentare manufatti e prodotti industriali attraverso disegni di particolari e assiemi meccanici, anche utilizzando software dedicati. Ha conoscenza dei materiali e del loro comportamento. Ha capacità di analisi dei meccanismi e conoscenze sul calcolo delle azioni di inerzia in questi prodotti come conseguenza del moto. Ha competenze sulle metodologie fondamentali per la progettazione e la verifica degli elementi costruttivi delle macchine, nonché sulla progettazione delle macchine, dei sistemi elettromeccanici e degli impianti industriali. Ha conoscenza delle tecnologie di lavorazione e di realizzazione, di controllo dimensionale e di qualità dei prodotti progettati.
 - Può trovare impiego presso aziende meccaniche, elettromeccaniche, metalmeccaniche, manifatturiere in genere, studi professionali o enti di progettazione pubblici o privati, oppure svolgere libera attività come libero professionista.
3. L'ingegnere energetico junior:

- Collabora con il personale di qualifica più elevata in strutture impegnate nella progettazione di macchine a fluido, nella progettazione, collaudo e valutazione dell'impatto ambientale di motori a combustione interna, di sistemi di propulsione e di sistemi di conversione energetica, nella progettazione di impianti di climatizzazione e nella certificazione energetica di impianti e edifici.
- Ha competenze di tipo termofluidodinamico finalizzate ai settori dei sistemi energetici e dei loro componenti e della progettazione degli impianti termotecnici. Ha conoscenza dei sistemi energetici a fluido, sia motori che operatori, per la conversione dell'energia primaria in energia meccanica/elettrica. Ha conoscenza delle principali tipologie di macchine a fluido che sovrintendono al processo fondamentale di conversione di energia in lavoro meccanico o viceversa. Ha competenze nell'ambito dei motori e dei sistemi elettrici. Ha conoscenze delle problematiche relative al risparmio energetico e all'impatto ambientale degli impianti. Ha competenze sulla certificazione energetica degli edifici.
- Può trovare impiego presso aziende che operano nel settore della climatizzazione o della conversione e produzione dell'energia, nelle ESCo, presso studi professionali, enti pubblici o privati, oppure svolgere attività come libero professionista.

Art. 5 – Aspetti organizzativi

1. L'Organo Collegiale di gestione del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica è il Consiglio Unificato del Corso di Laurea e Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica, ovvero il Consiglio di Corso di Studio in Ingegneria Meccanica (di seguito CCS).
2. Il CCS è costituito:
 - a) dai professori di ruolo e dai professori aggregati degli insegnamenti afferenti al Corso stesso, in accordo con la programmazione didattica annuale del Dipartimento; i professori che erogano l'insegnamento in più Corsi di Studio devono optare per uno di essi;
 - b) dai ricercatori che nel Corso di Laurea svolgono la loro attività didattica integrativa principale, in accordo alla programmazione didattica annuale del Dipartimento;
 - c) dai professori a contratto;
 - d) dai rappresentanti degli studenti.
3. Il CCS:
 - a) propone il Regolamento didattico del Corso di Laurea e le relative modifiche;
 - b) formula per il Consiglio del Dipartimento proposte e pareri in merito alle modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo riguardanti l'ordinamento didattico dei Corsi di Studio;
 - c) propone il Manifesto degli Studi;
 - d) propone gli insegnamenti da attivare nell'anno accademico successivo e le relative modalità di copertura;
 - e) esamina e approva i piani di studio individuali degli studenti;
 - f) organizza le attività didattiche secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.
4. Ai seguenti link sono riportati gli [organismi](#) e l'[organizzazione](#) del CCS.

TITOLO II – MODALITÀ DI AMMISSIONE

Art. 6 – Requisiti e criteri di ammissione

1. Possono essere ammessi al Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica i diplomati degli istituti di istruzione secondaria superiore.
2. Per l'ammissione al Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica si richiedono capacità di comprensione verbale e di sintesi di un testo scritto, capacità logiche, attitudine ad un approccio metodologico e conoscenze scientifiche di base di matematica e scienze.

Art. 7 – Verifica dell’adeguata preparazione iniziale e iscrizioni ad anni successivi

1. La verifica dell’adeguata preparazione iniziale è obbligatoria ai fini dell’iscrizione, e consiste in un test di ammissione progettato a livello nazionale per i Corsi di Laurea in Ingegneria.
2. Il test potrà essere erogato in più sessioni nell’arco dei mesi precedenti l’immatricolazione, in modalità informatizzata.
3. I contenuti, la data e le modalità di svolgimento del test sono definiti annualmente dal bando di ammissione.
4. I bandi di ammissione potranno prevedere soglie minime del punteggio test per l’ammissione al Corso di Laurea.
5. In base ai risultati conseguiti nel test di ammissione potranno essere attribuiti degli specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA) secondo criteri definiti nel bando di ammissione.
6. Gli OFA dovranno essere estinti entro il primo anno di corso, secondo le modalità indicate nel bando.
7. Al fine dell’estinzione degli OFA, il CCS può riconoscere sia il superamento di alcuni specifici insegnamenti erogati nel primo anno del piano di studio statutario che eventuali ulteriori attività formative extracurricolari, organizzate a livello di Dipartimento o di Ateneo, che in ogni caso dovranno prevedere una frequenza ed una forma di verifica del profitto.
8. Gli studenti che non estinguono gli OFA entro il primo anno non potranno sostenere alcun esame degli anni successivi al primo.
9. Gli uffici didattici all’inizio di ogni anno accademico assegnano agli immatricolati gli OFA e effettuano le necessarie verifiche per l’eventuale cancellazione degli OFA degli studenti già iscritti.
10. Gli studenti che, pur in mancanza OFA da soddisfare, non acquisiscono almeno 6 crediti al termine del primo anno, non potranno sostenere alcun esame relativo al secondo e al terzo anno di corso e saranno oggetto di specifiche attività di tutorato come riportato nell’art. 16 del presente Regolamento. Gli uffici didattici del dipartimento all’inizio di ogni anno accademico successivo al primo effettuano le necessarie verifiche sulla carriera degli studenti interessati al fine di consentire o meno la regolare ripresa del percorso formativo.

Art. 8 – Ammissione di studenti in possesso di titolo di studio conseguito all’estero

1. Possono essere ammessi al Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica quanti siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente in materia.
2. Gli studenti non UE devono sostenere una prova di verifica della conoscenza della lingua italiana, ovvero possedere una certificazione che attesti la conoscenza della lingua italiana di livello almeno B2, salvo ulteriori esoneri ed eccezioni previste dalla normativa.
3. Per ulteriori specificazioni si rinvia a quanto previsto dall’art. 7 del [Regolamento studenti](#).

TITOLO III – MANIFESTO DEGLI STUDI**Art. 9 – Obiettivi formativi specifici**

1. I laureati in Ingegneria Meccanica devono avere la capacità di analizzare sistemi reali (strutture, meccanismi, parti di macchine, complessi industriali, sistemi per la generazione, la distribuzione e lo stoccaggio dell’energia) identificandone i principali aspetti funzionali e le problematiche legate alla progettazione delle singole parti costituenti e dell’interazione fra le stesse.
2. I laureati in Ingegneria Meccanica devono essere in grado di condurre valutazioni di tipo economico-finanziario e di ottimizzare sia processi che impianti industriali. Le solide conoscenze delle discipline di base consentono di costruire modelli dei sistemi di interesse, con capacità di valutarne il livello di approssimazione, basati sull’impiego di concetti fisici e chimici e di strumenti matematici ed informatici, al fine di condurre con successo le fasi di progettazione, realizzazione, collaudo e manutenzione.

3. Le competenze linguistiche e relazionali acquisite consentono all'ingegnere meccanico di muoversi con familiarità e fiducia in ambiti internazionali e caratterizzati da elevata competitività ed innovazione.

Art. 10 – Descrizione del percorso formativo

1. Il percorso di formazione è articolato su insegnamenti raggruppabili in tre tipologie di attività: le attività di base, quelle specifiche che caratterizzano la figura dell'ingegnere meccanico e quelle con finalità multi e interdisciplinari. A esse si aggiungono altri elementi di formazione che completano la figura professionale, quali: la conoscenza di una lingua straniera, gli insegnamenti a scelta libera, la prova finale e la possibilità di svolgere attività di stage e tirocini presso imprese, enti pubblici e privati o ordini professionali.
2. Le attività di base forniscono elementi conoscitivi e strumenti metodologici di tipo generale negli ambiti disciplinari della matematica, della chimica, della fisica e dell'informatica, al fine di conferire ai candidati la capacità di analisi e sintesi di modelli affidabili per l'impostazione, lo sviluppo e la risoluzione dei problemi reali coi i quali si scontreranno nell'arco della propria attività professionale.
3. Le attività specifiche che caratterizzano la figura dell'ingegnere meccanico possono essere, a loro volta, suddivise in tre ulteriori ambiti, ovvero quello dell'ingegneria energetica, quello dell'ingegneria meccanica e quello dell'ingegneria della sicurezza e protezione industriale. Nell'ambito dell'ingegneria energetica, vengono fornite conoscenze e abilità di fisica tecnica, meccanica dei fluidi, macchine termiche e a fluido, fluidodinamica, sistemi di conversione energetica, energie rinnovabili e misure termiche. Nell'ambito dell'ingegneria meccanica, vengono fornite conoscenze e abilità di metodi di rappresentazione tecnica, meccanica dei materiali, progettazione di strutture e di elementi di macchine, tecnologia meccanica, cinematica e dinamica applicata alle macchine, misure meccaniche. Nell'ambito dell'ingegneria della sicurezza e protezione industriale, vengono affrontate alcune delle problematiche relative alla gestione, all'ottimizzazione, alle misure ed alla relativa strumentazione nell'impiantistica industriale.
4. Infine, le attività con finalità multi e interdisciplinari tendono a fornire elementi di formazione volti ad ampliare ed arricchire la percezione delle problematiche tipiche dell'ingegneria meccanica mediante conoscenze e abilità negli ambiti dell'elettronica, dell'elettrotecnica, delle scienze economico-aziendali e della scienza dei materiali.

TITOLO IV – PIANO DI STUDIO

Art. 11 – La struttura del piano di studio

1. All'atto dell'immatricolazione a tutti gli studenti viene assegnato il piano di studio statutario del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica.
2. Il piano di studio è il percorso formativo che lo studente segue per la durata normale del corso di laurea al quale è iscritto.
3. Il piano di studio di ciascuno studente è composto da attività obbligatorie, da eventuali attività formative previste come opzionali e da attività scelte autonomamente, nel rispetto dell'ordinamento didattico del corso. L'ordinamento del corso di laurea, nel rispetto dei decreti ministeriali, indica il numero di crediti riservati alle attività formative a scelta dello studente. Lo studente, sentito il CCS, può scegliere fra tutte quelle attivate dall'Ateneo coerenti con il progetto formativo.
4. Gli studenti del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica sono obbligati a seguire i manifesti degli studi ufficiali previsti per il loro anno di immatricolazione e pubblicati sul portale di Ateneo.
5. Il piano di studio statutario è riportato nell'Allegato B (manifesto degli studi).

Art. 12 – La modifica del piano di studio

1. Lo studente iscritto e in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari può ogni anno chiedere di modificare il proprio piano di studio; le modifiche possono interessare le attività formative i cui CFU non siano stati ancora acquisiti.
2. Lo studente, in aggiunta agli insegnamenti previsti per il conseguimento del titolo di studio cui aspira, può inserire nel proprio piano di studio, per ciascun anno accademico, un massimo di due attività formative, scelte tra quelle presenti nell'offerta didattica dell'Ateneo nell'anno accademico di riferimento. L'inserimento è autorizzato dal CCS, sentito il Dipartimento che eroga l'attività, tenendo conto di eventuali propedeuticità o competenze richieste per l'accesso, del numero di studenti frequentanti e della sostenibilità in termini di risorse didattiche. Le attività aggiuntive, ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, non concorrono al raggiungimento dei CFU previsti per il conseguimento del titolo e non fanno media, ma sono solo aggiunte alla carriera.
3. Il Consiglio di dipartimento stabilisce, prima dell'inizio dell'anno accademico, due finestre temporali per la modifica dei piani di studio. Le modalità operative che devono essere seguite dagli studenti per la modifica del piano di studio sono rese pubbliche sul sito del Dipartimento almeno 15 giorni prima di ciascuna finestra temporale. L'approvazione delle modifiche dei piani di studio, in ciascuna delle due finestre temporali previste, avviene in tempo utile per consentire la regolare frequenza delle lezioni.
4. I laureandi che intendono iscriversi ad un corso di laurea magistrale possono inserire un numero di attività aggiuntive superiore a due, anche ai fini dell'acquisizione di CFU che soddisfino i requisiti di accesso alla laurea magistrale medesima.
5. Eventuali attività formative richieste come aggiuntive dallo studente e presenti nel piano di studio non sono obbligatorie; la relativa votazione non rientra nella media ponderata finale. I relativi CFU, ove effettivamente conseguiti sono registrati nella carriera dello studente che potrà richiederne il riconoscimento nell'ambito di altri percorsi formativi.
6. Agli studenti del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica che abbiano già acquisito entro il 31 luglio almeno 138 CFU è consentito l'inserimento di insegnamenti dei Corsi di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica e Ingegneria Energetica nel piano di studio del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica. Tali insegnamenti si configurano come insegnamenti aggiuntivi non curricolari, non obbligatori per il conseguimento del titolo di primo livello, e il cui voto non viene contabilizzato nella determinazione del voto finale di laurea. Lo studente, che si prenota per sostenere un esame aggiuntivo, si assume la piena responsabilità del possesso dei requisiti richiesti. Essi saranno poi riconosciuti nella carriera della Laurea Magistrale previa richiesta dello studente.
7. L'inserimento degli insegnamenti aggiuntivi nel piano di studio deve essere effettuato mediante richiesta al CCS. Ottenuto il parere favorevole del CCS, il piano di studio del Corso di Laurea sarà integrato con gli insegnamenti aggiuntivi.
8. La richiesta di inserimento degli esami aggiuntivi può essere fatta nelle finestre temporali per la modifica dei piani di studio, con la particolarità che nella seconda finestra (di norma nel mese di gennaio) si potranno inserire solo insegnamenti del secondo semestre.

Art. 13 – Riconoscimenti di attività extra universitarie

1. Lo studente può chiedere il riconoscimento delle seguenti attività extra universitarie:
 - a) conoscenze e abilità professionali maturate in contesti lavorativi o professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
 - b) altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso;
 - c) conseguimento di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico.

2. Possono essere riconosciuti complessivamente fino ad un massimo di 12 CFU.
3. La domanda di riconoscimento, debitamente documentata, è presentata nel corso della prima finestra temporale di modifica dei piani di studio. Il CCS decide in sede di approvazione dei piani di studio e l'aggiornamento della carriera è disposto entro metà dicembre.
4. Il CCS stabilisce i seguenti criteri per il riconoscimento delle attività extra universitarie:
 - Per il riconoscimento delle conoscenze e abilità di cui alla lettera a), la congruenza dell'attività svolta rispetto alle finalità e agli obiettivi del corso di laurea e l'impegno orario dell'attività svolta consentono il riconoscimento dei CFU con attribuzione di giudizio di idoneità, nell'ambito a scelta dello studente, come tirocinio o stage o come CFU in sovrannumero.
 - Per le conoscenze, competenze e abilità di cui alla lettera b), il superamento di esami finali con attribuzione di voto, la sicura riconducibilità a settori scientifico disciplinari, l'impegno orario e la durata dell'attività consentono anche il riconoscimento con esami riferiti a corsi di base, caratterizzanti o affini e integrativi.
 - per le abilità di cui alla lettera c), il riconoscimento, con attribuzione di giudizio di idoneità, avviene tra i CFU dell'ambito a scelta dello studente ovvero in CFU in sovrannumero.
5. Il riconoscimento delle certificazioni linguistiche è possibile, previo parere del Centro Linguistico di Ateneo, nei casi in cui l'attività formativa rientri nell'ambito disciplinare "conoscenza di almeno una lingua straniera" e l'esame preveda solo un giudizio di idoneità.

Art. 14 – Piano di studio per lo studente a tempo parziale e agevolazioni per lo studente-atleta

1. Il Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica prevede uno specifico percorso formativo per gli studenti impegnati non a tempo pieno, per come specificato all'Allegato B del presente Regolamento. Tale percorso formativo è articolato su un impegno medio annuo dello studente corrispondente all'acquisizione di norma di 30 crediti.
2. La richiesta di adesione al percorso di studio a tempo parziale può essere fatta all'atto dell'immatricolazione e, successivamente, solo dallo studente in corso e solo ad inizio dell'anno accademico.
3. Allo studente che, all'atto dell'immatricolazione, opta per il percorso a tempo parziale, è assegnato il relativo piano di studio statutario.
4. Eventuali modifiche al piano di studio statutario devono essere preventivamente valutate dal CCS. Termini e modalità per la presentazione delle relative istanze sono specificate sul portale. In caso di approvazione, lo studente può modificare il piano di studio secondo quanto disposto dall'articolo 12 del presente regolamento.
5. Lo studente non a tempo pieno deve comunque soddisfare l'obbligo di frequenza dei corsi.
6. La richiesta di passaggio, da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, deve essere inoltrata agli Uffici Didattici del Dipartimento entro il 15 settembre. Il CCS valuta le istanze pervenute e delibera, in base al piano di studi ed ai crediti acquisiti dallo studente, entro il 30 settembre, l'accoglimento o meno della domanda e l'anno di iscrizione. Il passaggio ha luogo all'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo.
7. La quota di contribuzione dovuta dallo studente a tempo parziale è ridotta rispetto a quella ordinaria per come stabilito nel Regolamento Tasse, Esoneri e Contributi.
8. Per tutte le altre disposizioni si rimanda a quanto indicato nell'art. 28 del [Regolamento studenti](#).
9. Il CCS, al fine di garantire allo studente-atleta la massima flessibilità nella gestione della propria carriera sportiva con quella accademica, recepisce tutte le modalità e i termini indicati nel [Regolamento DUnicAL career - programma universitario per studenti-atleti](#).

TITOLO V – ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Art. 15 – Didattica erogata e calendario accademico

1. I corsi di insegnamento si sviluppano in due semestri, l'attività didattica frontale per ciascun semestre si può svolgere in non meno di 12 settimane; i corsi sono tenuti, di norma, da docenti

del Dipartimento ovvero, in mancanza, da docenti individuati secondo le modalità previste dalla normativa di Ateneo sul conferimento degli incarichi di insegnamento. In presenza di particolari esigenze didattiche, è possibile prevedere che un corso si estenda su due semestri; in questo caso esso si articolerà in moduli ciascuno dei quali non si estenderà al di là di un semestre.

2. Ai fini della definizione del numero complessivo di ore a disposizione dei docenti per lo svolgimento degli insegnamenti o di altre attività didattiche formative, si assume che un'ora di lezione corrisponde a tre ore di impegno dello studente, un'ora di esercitazione corrisponde a due ore di impegno dello studente. Le ore di laboratorio e le esercitazioni a carattere progettuale di norma corrispondono al medesimo numero di ore di impegno studente.
3. Sulla base di giustificate esigenze didattiche e organizzative, un insegnamento può essere articolato in moduli, ciascuno corrispondente ad argomenti che siano chiaramente individuabili all'interno di quelli complessivi dell'insegnamento. Ciascun modulo è affidato ad un unico titolare che ne avrà la responsabilità didattica.
4. Il CCS può proporre al Consiglio di Dipartimento lo sdoppiamento dei corsi di uno o più insegnamenti, sulla base non solo del numero degli iscritti, ma anche della disponibilità di risorse e strutture didattiche e delle particolari caratteristiche del Corso di Laurea. Il Consiglio di Dipartimento fissa le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento. I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi di insegnamento e le modalità di verifica del profitto.
5. Il CCS può deliberare che uno o più insegnamenti di qualsiasi tipologia e durata siano mutuati da altri Corsi di Studio anche appartenenti a classi diverse, acquisito il parere favorevole del Dipartimento che eroga l'insegnamento, ovvero del CCS ove costituito, cui l'insegnamento fa capo e fermo restando il requisito della presenza di identici obiettivi formativi dell'insegnamento. La mutuaione, proposta dal CCS, è deliberata dal Consiglio di Dipartimento.
6. Le finalità didattiche, i contenuti di massima, le modalità di svolgimento delle lezioni, delle esercitazioni, delle attività di laboratorio e degli esami dei singoli insegnamenti sono descritte nelle schede degli Insegnamenti.
7. Il calendario accademico del Corso di Laurea è riportato sul portale del DIMEG.

Art. 16 – Calendario delle lezioni e orario di ricevimento dei docenti

1. Il CCS recepisce in merito al calendario delle lezioni le disposizioni riportate nell'art. 22 del [Regolamento studenti](#).
2. L'orario delle lezioni è pubblicato sul portale del DIMEG.
3. I corsi che prevedono 3 o 4 ore di lezione settimanali sono, di norma, impartiti in non meno di due giorni alla settimana; quelli che ne prevedono 5 o 6 in non meno di tre giorni alla settimana e quelli che ne prevedono più di 6 in non meno di quattro giorni alla settimana.
4. Il CCS recepisce in merito all'orario di ricevimento degli studenti le disposizioni riportate nell'art. 23 del [Regolamento studenti](#). L'orario di ricevimento dei docenti titolari di almeno un insegnamento o di parti di esso sono reperibili sul portale del DIMEG.

Art. 17 – Frequenza e propedeuticità

1. La frequenza degli insegnamenti è obbligatoria. Tale obbligo è assolto frequentando almeno il 75% delle ore di lezione, esercitazione e laboratorio dell'insegnamento.
2. Il corso di laurea utilizza strumenti informatici e/o altre modalità a disposizione del docente come esercitazioni, test o quiz, in grado di attestare la presenza dello studente a lezione. Per studenti con disabilità, BES e DSA, il DIMEG fornisce indicazioni specifiche.
3. È demandato al singolo docente l'accertamento della frequenza e le eventuali modalità di valutazione finale.
4. Eventuali propedeuticità tra gli insegnamenti del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica sono riportate nelle schede degli insegnamenti e presenti nel portale di Ateneo. Eventuali modifiche

delle propedeuticità sono deliberate secondo quanto previsto nel [Regolamento didattico di Ateneo](#).

TITOLO VI – ORIENTAMENTO E TUTORATO

Art. 18 – Orientamento in ingresso

1. La Commissione Orientamento, designata annualmente dal Coordinatore, ha il compito di occuparsi di tutte le attività concernenti l'orientamento in ingresso, in itinere ed in uscita. Uno o più membri della Commissione Orientamento possono eventualmente essere coinvolti nelle attività di comunicazione per la promozione del Corso di Studio, anche in collaborazione con gli uffici e il personale addetti a tali mansioni, sia a livello di Dipartimento che di Ateneo.
2. Le attività di orientamento in ingresso hanno lo scopo di predisporre, presentare e diffondere il materiale informativo del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica principalmente presso gli istituti secondari di secondo grado, partecipando ad attività coordinate oltre che a livello di Corso di Studio anche a livello di Dipartimento e di Ateneo.
3. Oltre alle presentazioni tenute in modalità telematica e in presenza presso le sedi di Ateneo e presso gli istituti interessati, il Corso di Laurea può organizzare, al fine di facilitare e stimolare la scelta consapevole del percorso formativo, visite guidate presso i laboratori didattici e di ricerca, simulazioni di lezioni accademiche, attività pratiche e lavoro di gruppo eventualmente organizzate anche sotto forma di competizione.

Art. 19 – Orientamento e tutorato in itinere

1. Il Corso di Studio in Ingegneria Meccanica in merito alle attività di orientamento in itinere e di tutorato recepisce quanto stabilito negli art. 19 e 20 del [Regolamento didattico di Ateneo](#).
2. Ogni studente può identificare il docente assegnatogli in qualità di tutor nel portale del DIMEG al seguente link: [tutoraggio](#).
3. Il Consiglio può attivare, in base alle necessità degli studenti ed alla disponibilità di docenti e strutture dipartimentali, corsi intensivi di supporto o di recupero finalizzati a una più efficace fruizione dell'offerta formativa. Tali corsi possono avere luogo anche in periodi di interruzione delle attività didattiche ed in orari serali e possono essere tenuti completamente o parzialmente in modalità online in caso di carenza di adeguate strutture per l'erogazione della didattica frontale.

Art. 20 – Tirocini e progetti interdisciplinari

1. I tirocini e i progetti interdisciplinari proposti dal Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica sono da considerarsi attività didattiche integrative che si prefiggono l'obiettivo di migliorare sia le competenze specifiche che le competenze trasversali degli studenti.
2. Sono da considerarsi attività didattiche integrative:
 - I “tirocini didattici universitari” presso enti pubblici o privati, aziende, studi professionali, imprese, industrie e ordini professionali con cui l'Università della Calabria abbia stipulato apposita convenzione;
 - I “progetti interdisciplinari”, progetti in cui confluiscono conoscenze e competenze acquisite in vari settori scientifico-disciplinari o in un'area disciplinare del Corso di Laurea, sotto la supervisione e l'assistenza di uno o più docenti, all'uopo designati dal CCS.
3. L'ordinamento del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica non prevede crediti riservati all'attività di tirocinio; tuttavia, lo studente può, in alternativa, proporre l'attività di tirocinio come crediti a scelta o come crediti in sovrannumero.
4. Il tirocinio può essere richiesto dallo studente al momento di presentazione dei piani di studio. Successivamente, dovrà essere presentata richiesta, indirizzata al coordinatore del CCS, che riporti il soggetto ospitante, il tutor accademico e il programma dettagliato del tirocinio. Nella stessa, lo studente deve autocertificare il possesso dei requisiti riportati nel comma 6 del

presente articolo. Il Coordinatore o l'eventuale referente, se designato, istruisce la pratica e la porta in approvazione al CCS.

5. Per l'attivazione del tirocinio, lo studente dovrà rivolgersi all'ufficio stage del dipartimento almeno 15 giorni prima dell'inizio delle attività formative per gli adempimenti necessari.
6. Possono presentare domanda di ammissione alle attività di tirocinio curriculare gli studenti regolarmente iscritti al Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica. Gli studenti che abbiano conseguito almeno 90 CFU possono iniziare a svolgere le attività di tirocinio curriculare a partire dal terzo anno di iscrizione. Possono presentare domanda di ammissione alle attività di tirocinio extracurriculare gli studenti che hanno conseguito la Laurea in Ingegneria Meccanica presso il DIMEG. I laureati possono iniziare a svolgere le attività di tirocinio extracurriculare entro e non oltre 6 mesi dal conseguimento del titolo (12 mesi nel caso di studenti con disabilità).
7. Il soggetto ospitante può presentare, durante lo svolgimento del tirocinio e in accordo con il tirocinante, istanza indirizzata al CCS di proroga, di interruzione, di sospensione, di modifica di orario, di modifica di tutor, di trasferta e di assunzione.
8. Il tutor accademico può presentare in corso di svolgimento di un tirocinio istanza indirizzata al CCS di modifica del programma formativo.
9. Al termine delle attività di tirocinio:
 - Il tirocinante dovrà presentare al CCS la propria relazione finale di tirocinio opportunamente vistata dal tutor accademico e dal tutor aziendale, unitamente al foglio presenze sottoscritto dal tutor aziendale;
 - Il tirocinante dovrà compilare il questionario di valutazione della propria esperienza formativa;
 - Il tirocinante dovrà presentare al CCS istanza per il riconoscimento dei CFU;
 - Il tirocinante potrà presentare istanza al CCS per il rilascio di un attestato certificante lo svolgimento delle attività di tirocinio;
 - Il tutor accademico dovrà compilare il questionario di valutazione del tirocinante;
 - Il tutor aziendale dovrà compilare il questionario di valutazione del tirocinante.
10. Il tirocinante potrà chiedere il riconoscimento fino ad un massimo di 12 CFU a scelta. Il CCS si riserva di accettare, ridimensionare o rigettare la richiesta del tirocinante motivando la decisione in seguito all'analisi della documentazione ricevuta al termine delle attività di tirocinio.
11. Il tirocinante può svolgere, durante il periodo di permanenza presso il soggetto ospitante, parte o tutti i CFU previsti per la prova finale e richiederne il riconoscimento contestualmente nell'istanza per il riconoscimento dei CFU relativi alle attività di tirocinio.
12. Di norma, il periodo di permanenza presso l'azienda deve avere una durata non inferiore a un mese e non superiore a 12 mesi (24 mesi nel caso di studenti con disabilità).
13. I progetti interdisciplinari, per come definiti nel comma 2 del presente articolo, qualora coinvolgano più supervisori, uno di essi sarà designato dal Coordinatore quale responsabile del progetto.
14. Per la partecipazione ad un progetto interdisciplinare gli interessati devono presentare istanza di partecipazione al responsabile del progetto in tempo utile per il regolare svolgimento delle attività formative. In caso il numero di richieste ecceda il numero massimo di studenti ammissibile al progetto, il responsabile, previo accordo con gli altri supervisori qualora esistenti, può avvalersi di appositi strumenti di selezione.
15. Possono partecipare ai progetti interdisciplinari gli studenti a partire dal secondo anno di iscrizione e che abbiano conseguito almeno 60 CFU.
16. A conclusione del progetto interdisciplinare lo studente presenta al Coordinatore un'istanza controfirmata dal responsabile del progetto per l'attribuzione dei CFU. Il numero massimo di CFU riconoscibili per la partecipazione ad un singolo progetto interdisciplinare è pari a 6.
17. I CFU per la partecipazione a progetti interdisciplinari saranno riconosciuti come CFU a scelta dello studente, se non già utilizzati, altrimenti tutti o parte di essi verranno riconosciuti come CFU in sovrannumero.

18. I risultati conseguiti dallo studente durante le attività svolte nell'ambito del progetto interdisciplinare possono essere utilizzati come materiale utile per lo svolgimento della prova finale, fermo restando quanto stabilito per la stessa nell'art. 28 del presente regolamento.
19. La partecipazione di uno studente ad un progetto interdisciplinare non può essere inferiore a un mese. Il responsabile del progetto ha il compito di verificare che il tempo che ogni studente dedica al progetto sia congruo con i CFU richiesti nell'istanza di convalida.

Art. 21 – Accompagnamento al lavoro

1. Il Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica promuove tutte quelle iniziative e attività volte a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro degli studenti in prossimità o immediatamente dopo il conseguimento del titolo accademico.
2. Il Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica promuove tutte quelle iniziative e attività volte a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro organizzate dall'Ateneo reperibili nel quadro B5 (Accompagnamento al lavoro) della sezione B (Esperienza dello studente) della [Scheda Unica Annuale \(SUA-CdS\)](#) del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica.
3. Il CCS raccoglie, previa autorizzazione secondo la normativa vigente in materia di privacy, i contatti dei laureati al fine di tenerli aggiornati e informarli circa le richieste che pervengono in merito a possibili assunzioni o collaborazioni professionali e tutte quelle iniziative volte all'inserimento di neolaureati nel mondo del lavoro.
4. Su proposta del CCS, il DIMEG può autorizzare e finanziare parzialmente o completamente, nei limiti delle disponibilità economiche, visite tecniche o viaggi di istruzione in luoghi di particolare interesse tecnico e culturale. Il docente interessato presenta al Consiglio di Dipartimento apposita richiesta indicando il numero di studenti, i preventivi eventualmente necessari per le spese di trasferimento e alloggio, verificando che siano rispettate le necessarie condizioni di sicurezza nel corso delle visite.

TITOLO VII – PERIODI DI STUDIO ALL'ESTERO

Art. 22 – Mobilità internazionale

1. Gli studenti e le studentesse regolarmente iscritti al Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica possono svolgere parte del proprio percorso formativo presso università e istituzioni estere accedendo ai programmi di mobilità internazionale e partecipando ai bandi di selezione pubblicati nell'Albo Ufficiale e nella sezione dedicata sul portale d'Ateneo.
2. Durante il periodo di mobilità possono essere svolte le seguenti attività didattiche e formative:
 - Frequenza di insegnamenti ed attività formative di livello appropriato alla laurea triennale e finalizzate al conseguimento di CFU, sostenendo le relative verifiche di profitto;
 - Attività di ricerca e di laboratorio, anche finalizzate alla redazione della tesi di laurea;
 - Attività di tirocinio e stage presso università, centri di ricerca, istituzioni, aziende e altre organizzazioni.
3. Un Credito Formativo Universitario (CFU) corrisponde ad un credito del sistema europeo di trasferimento dei crediti (European Credit Transfer System, ECTS).
4. Le attività da svolgere all'estero sono formalizzate all'interno di un programma di studio o accordo di apprendimento (Learning Agreement, LA).
5. L'organizzazione e la gestione dei periodi di mobilità, la gestione degli accordi, la documentazione e le procedure per il riconoscimento dei periodi all'estero sono stabiliti dal [Regolamento per la mobilità internazionale degli studenti](#).

Art. 23 – Criteri per la definizione del piano didattico da svolgere all'estero

1. Il Delegato all'Internazionalizzazione, designato dal Coordinatore, ha il compito di curare i rapporti con l'Area Internazionalizzazione di Ateneo, di raccogliere e valutare le domande degli studenti e di istruire le stesse per l'approvazione in CCS.

2. Ad ogni vincitore o vincitrice di selezione viene assegnata una destinazione per lo svolgimento del periodo di studio o tirocinio all'estero. Per ogni studente o studentessa è altresì necessario predisporre un modulo di accordo di apprendimento (Learning Agreement, LA) che sarà approvato e sottoscritto dalle tre parti coinvolte nel processo: lo studente o la studentessa, l'Università della Calabria e l'istituzione di destinazione.
3. Il CCS stabilisce le equipollenze delle attività formative svolte all'estero in termini di attività e numero di CFU corrispondenti nell'ambito dell'offerta formativa del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica.
4. Il CCS, su proposta del Delegato all'Internazionalizzazione, delibera entro 45 giorni dal ricevimento della domanda sulla coerenza complessiva del piano di studi, risultante dopo l'inserimento delle attività estere in luogo di quelle inizialmente previste, con il profilo e gli obiettivi formativi del Corso di Laurea.

Art. 24 – Riconoscimento dei crediti acquisiti

1. Terminato il periodo all'estero, a seguito della ricezione dalla sede ospitante della documentazione di attestazione del periodo di mobilità e di certificazione delle attività didattiche svolte (e.g.: Certificato degli studi o Transcript of Records – ToR, Certificato di Tirocinio o Transcript of Work – ToW), il CCS provvede a deliberare sul riconoscimento dei CFU acquisiti all'estero e sulla corrispondente conversione dei voti, sulla base delle tabelle di conversione dei voti ovvero, se non disponibili, sul confronto tra i sistemi di voto locale ed estero per come disponibili sulla certificazione. Il CCS delibera altresì su quanto di propria competenza in modo da assicurare un pieno riconoscimento in carriera delle attività svolte all'estero.
2. Per tutto quanto non riportato nel presente regolamento si rimanda al [Regolamento per la mobilità internazionale degli studenti](#).

Art. 25 – Obblighi di frequenza

1. Gli studenti e le studentesse che svolgono un periodo di studio all'estero sono esonerati dalla frequenza alle attività formative previste nello stesso periodo all'Università della Calabria.

Art. 26 – Criteri per lo svolgimento del tirocinio

1. Per gli studenti che svolgono un tirocinio all'estero, di norma vale quanto specificato nell'art. 20 del presente regolamento. Per gli studenti che usufruiscono di forme di finanziamento mediante bandi competitivi dell'Ateneo saranno recepite tutte le indicazioni specificate nei rispettivi bandi.

Art. 27 – Attività di studio finalizzata alla redazione della tesi di laurea

- Gli studenti e le studentesse che intendono trascorrere un periodo di ricerca finalizzato alla stesura della tesi di laurea durante il periodo di mobilità all'estero dovranno presentare istanza al CCS almeno 15 giorni prima dell'inizio delle attività, nella quale devono specificare:
 - Il nominativo di un tutor accademico scelto fra i membri del CCS;
 - Il nominativo di un tutor aziendale ovvero di un tutor accademico esterno se le attività della prova finale saranno svolte presso un ente pubblico o privato ovvero presso un Ateneo estero;
 - L'argomento della prova finale;
 - La durata presunta del soggiorno all'estero.
- Le attività della prova finale possono essere svolte nello stesso periodo di soggiorno all'estero durante il quale vengono svolte altre tipologie di attività formative. In tal caso, la durata del soggiorno dovrà essere prolungata coerentemente al numero dei CFU di cui verrà richiesta la convalida per lo svolgimento della prova finale.

TITOLO VIII – PROVA FINALE E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO ACCADEMICO

Art. 28 – Caratteristiche della prova finale e modalità di svolgimento

1. La prova finale consiste nella stesura di un sintetico elaborato scritto da svolgere sotto la guida di un tutor accademico nonché nella sua presentazione orale da parte dello studente alla commissione apposita, seguita da una discussione sulle questioni eventualmente poste dai membri della commissione. L'elaborato finale potrà riguardare la trattazione di un argomento del corso o la lettura ed interpretazione di un articolo scientifico o il lavoro svolto durante l'attività di tirocinio o il lavoro svolto per il progetto interdisciplinare.
2. La scelta del tutor accademico è a discrezione allo studente, così come la scelta dell'argomento della prova finale, sulla base delle proposte formulate dal tutor accademico. In base alla tipologia di impegno richiesto, il tutor accademico può proporre la presenza di ulteriori figure di supporto allo svolgimento della prova finale, quali relatori aggiuntivi o correlatori.
3. Nel caso lo svolgimento della prova finale coinvolga soggetti esteri, lo studente o la studentessa può richiedere al Consiglio l'autorizzazione alla stesura e/o alla presentazione orale in una lingua diversa dall'italiano.
4. Le prove finali per il conferimento del titolo universitario sono pubbliche. Lo studente che intende sostenere la prova finale fa domanda agli uffici didattici del Dipartimento almeno 30 giorni prima, nella domanda deve essere indicato il nominativo del tutor accademico.
5. Per sostenere la prova finale lo studente deve aver acquisito tutti i crediti previsti dal suo Piano di Studio, tranne quelli relativi alla prova finale stessa, entro 7 giorni prima della prova finale.
6. L'elaborato finale, firmato dal candidato e dal tutor accademico, deve essere inviato dal candidato agli uffici amministrativi competenti almeno 7 giorni prima della prova finale. L'apposizione delle firme può anche avvenire in forma digitale, mediante sistemi di certificazione elettronici emessi da certificatori qualificati.
7. La data di conferimento del titolo è quella del completamento della prova finale. Il Dipartimento, su proposta del Consiglio, può prevedere la proclamazione in forma pubblica del conferimento del titolo di studio al termine di tale prova in una o più cerimonie pubbliche annuali, eventualmente insieme con altri Corsi di Studio.
8. La Commissione per la valutazione della prova finale è nominata dal Direttore del Dipartimento.
9. La Commissione è composta da almeno cinque membri, di cui almeno tre sono professori o ricercatori afferenti al dipartimento di riferimento del corso di studio e almeno tre sono docenti responsabili di attività formative previste dal corso di studio.
10. Il Presidente di Commissione è il Direttore del Dipartimento o il Coordinatore del CCS o, in assenza, un professore di prima fascia o, in assenza, un professore di seconda fascia o, in assenza, un professore aggregato. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri stabiliti nel presente regolamento.
11. Il verbale è redatto con modalità informatizzate ed è firmato digitalmente dal presidente della commissione.

Art. 29 – Modalità di calcolo del voto finale

1. La valutazione della commissione è espressa in centodecimi. La prova si intende superata con una votazione minima di 66/110. La commissione in caso di votazione massima di 110/110 può concedere la lode su decisione unanime.
2. Il punteggio base, espresso in centodecimi e arrotondato all'intero più vicino secondo la regola del numero pari più vicino, è determinato dalla media dei voti riportati negli esami di attività formative che li prevedono ponderata sulla quantità di CFU conseguiti in tali esami, tenendo conto che a ogni esame con lode è attribuito il valore numerico di 33.
3. Il punteggio base è aumentato del punteggio aggiuntivo nella misura massima di 9 punti.

4. Il punteggio aggiuntivo è ottenuto dalla somma di due contributi: valutazione di merito della prova finale, fino a un massimo di 5 punti; incremento per la regolarità degli studi e per i risultati conseguiti in esperienze di mobilità internazionali, fino a un massimo di 4 punti.
5. La valutazione di merito della prova finale, fino ad un massimo di 5 punti, è effettuata dalla commissione, in base alla qualità del lavoro svolto e alla chiarezza espositiva della presentazione orale dell'elaborato finale.
6. L'incremento per la regolarità degli studi e per i risultati conseguiti in esperienze di mobilità internazionali, fino a un massimo di 4 punti, si valuta come somma di due contributi.
 - Fino a un massimo di 3 punti per la regolarità degli studi ed in particolare:
 - a) 3 punti per chi sostiene la prova finale entro il 31 dicembre successivo alla conclusione del 3° anno dall'anno di prima immatricolazione;
 - b) 2 punti per chi sostiene la prova finale entro il 30 giugno successivo alla conclusione del 3° anno dall'anno di prima immatricolazione;
 - c) 1 punto per chi sostiene la prova finale entro il 31 dicembre successivo alla conclusione del 4° anno dall'anno di prima immatricolazione.
 - Fino a un massimo di 2 punti per i risultati conseguiti in esperienze di mobilità internazionali ed in particolare:
 - a) 1 punto per chi consegue da 6 a 19 CFU;
 - b) 2 punti per chi consegue almeno 20 CFU.
7. Oltre alla già citata unanimità della commissione, la lode può essere attribuita se il punteggio base incrementato del punteggio aggiuntivo è maggiore o uguale a 113.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI ULTERIORI

Art. 30 – Iscrizione a seguito di passaggio o di trasferimento

1. Per il passaggio o trasferimento da un corso di laurea in ingegneria (anche di precedenti ordinamenti didattici), gli studenti devono aver acquisito almeno 6 CFU nell'area della matematica (SSD MAT/02,03,04,05,06,07,08,09).
2. Per il passaggio o trasferimento da un corso di laurea non di ingegneria, gli studenti devono aver acquisito almeno 20 CFU, di cui almeno 9 CFU nell'area della matematica (SSD MAT/02,03,04,05,06,07,08,09).
3. Per il trasferimento da altre università, gli studenti sono tenuti ad allegare alla domanda i programmi di ciascuna attività formativa per cui si chiede il riconoscimento.
4. Nel caso di presentazione di un numero di richieste superiore al numero dei posti disponibili, il CCS provvederà a redigere una graduatoria di merito. La graduatoria sarà stilata sulla base dei crediti riconosciuti e comprenderà anche gli studenti di cui al successivo art. 31.
5. Per tutto quanto non specificato nel presente regolamento, il CCS recepisce quanto riportato nell'art. 18 del [Regolamento didattico di Ateneo](#) e nell'art. 14 del [Regolamento studenti](#).

Art. 31 – Iscrizione a seguito di abbreviazione di corso o di riconoscimento di carriere universitarie pregresse

1. Chi è in possesso di un titolo di laurea di primo o secondo livello, ovvero ha una precedente carriera universitaria, può chiedere l'iscrizione al Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica mediante abbreviazione.
2. Per ottenere il riconoscimento di una precedente carriera deve essere compilata istanza sul portale ufficiale dei servizi web esse3 dell'Università della Calabria indirizzata al Coordinatore tra il 1° e il 31 agosto. Ad essa deve essere allegata autocertificazione attestante il titolo di studio universitario posseduto, l'anno di immatricolazione e di conseguimento del titolo, ovvero la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti di cui chiede il riconoscimento, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto e la votazione eventualmente riportata.

3. Per le abbreviazioni di corso o il riconoscimento di carriere pregresse valgono le stesse regole riportate nell'art. 30 comma 1 e 2 del presente regolamento.
4. Coloro i quali provengono da altre Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.
5. Il CCS, entro il 15 settembre e nel limite dei posti disponibili, delibera circa l'accoglimento della domanda. In caso positivo, determina l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto e individua gli insegnamenti e le attività formative riconoscibili ai fini della prosecuzione degli studi. Compete altresì al CCS la valutazione dell'avvenuto accertamento di un'adeguata preparazione iniziale di cui all'art. 7 del presente regolamento.
6. Nel caso di presentazione di un numero di richieste superiore al numero dei posti disponibili, il CCS provvederà a redigere una graduatoria di merito. La graduatoria sarà stilata sulla base dei crediti riconosciuti e comprenderà anche gli studenti di cui all'art. 30 del presente regolamento. Nei casi di parità prevale la minore età anagrafica.

TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 – Assicurazione della qualità e monitoraggio

1. Il Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica adotta, in coerenza con il sistema di assicurazione di qualità dell'Ateneo e le Linee guida dell'ANVUR in relazione al D.M. 1154/2021 AVA 3.0, un proprio modello di assicurazione della qualità.
2. Il Coordinatore designa annualmente la Commissione Qualità e la presiede. Sono membri della Commissioni Qualità, inoltre, il manager didattico, i rappresentanti degli studenti e almeno altri due membri del CCS.
3. Ulteriori dettagli sono riportati nell'[Organizzazione del Corso di Studio](#) raggiungibile dal sito web del DIMEG.

Art. 33 – Norme finali e rinvii

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle nuove carriere universitarie attivate a decorrere dall'a.a. 2023/24.
2. Per quanto non espressamente qui disciplinato si rinvia al [Regolamento didattico di Ateneo](#), al [Regolamento studenti](#), al [Regolamento di Ateneo per l'attivazione e lo svolgimento dei Tirocini Curricolari ed Extra-Curricolari](#), al [Regolamento per la mobilità internazionale degli studenti](#) e al [Regolamento per l'inclusione e il diritto allo studio di studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento](#).